



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 68 DEL 04.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta del sig. Provenzano Francesco Prot. Gen. 7264/2019, nella sua qualità di Presidente dell'associazione A.I.C.S. No-Limits, con sede in Amantea (CS) nella Frazione Campora San Giovanni in Corso Italia nr. 105, con la quale richiede la chiusura al traffico veicolare per il giorno 07 Luglio 2019, del tratto di strada compreso tra Piazza S. Francesco – C.so Italia – Via Mercato, al fine di svolgere la manifestazione denominata "La Festa dei Balocchi";

Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 commi 1° lett. A) e 13, 159 del C.d.S. D.lgs. n.285/92 e suo Regolamento D'Esecuzione;

Visto la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico;

Vista L'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico concessa dal Sindaco in data 04/07/2019

ORDINA

Dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del giorno 07 Luglio 2019, la chiusura al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a spese dei trasgressori, sul tratto di strada con inizio chiusura compreso tra Corso Italia dall'intersezione con via Campania e l'intersezione con via Mercato, continuando su via Mercato fino all'intersezione con via delle Ginestre, fine chiusura, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza

ORDINA ALTRESÌ

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA A SPESE DEI TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO, SULLE SUDETTE VIE CLASSIFICATE VIE DI FUGA NEL PIANO SICUREZZA E CHE, PER LE LORO RIDOTTE DIMENSIONI NON CONSENTONO DI MANTENERE LIBERO UNO SPAZIO DI ALMENO MT. 3.60 AI SENSI DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROCIV:

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) al Servizio 118 – Cosenza;

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



| | |
|---|-------------|
| Città di Amantea (Provincia di Cosenza) | |
| Pubblicazione all'Albo Pretorio | |
| N° Reg. | 152 |
| Dal | 4 LUG. 2019 |
| Al | 9 LUG. 2019 |



Il Responsabile del
Settore Polizia Municipale
Giancarlo Socievole